Bundesstrafgericht
Tribunal pénal fédéral
Tribunale penale federale
Tribunal penal federal

Numero dell'incarto: SK.2026.35

Sentenza del 28 settembre 2026
Corte penale

Composizione

Giudice penale federale Fiorenza Bergomi,
Giudice unico,
Cancelliera Aline Talleri

Parti

Ministero pubblico della Confederazione, rappresentato dalla Procuratrice federale Valentina Lavagno,

contro

A., difesa dall'avv. d'ufficio Walter Zandrini

Oggetto

Minaccia
Violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari

Istanza per l'ottenimento di una misura

La Corte pronuncia:

I.

1. L'istanza ex art. 374 e segg. CPP del 27 luglio 2026 chiedente l'ottenimento di una misura ai sensi dell'art. 63 CP è accolta. Di conseguenza:

1.1 è constatato che A. ha commesso i reati di minaccia (art. 180 CP) e di violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari (art. 285 CP), in stato di incapacità;

1.2 nei confronti di A. è ordinato un trattamento ambulatoriale (art. 63 CP).

2. Il carcere preventivo sofferto dal 30 gennaio 2026 al 3 aprile 2026 (64 giorni) e

le misure sostitutive adottate dal 4 aprile 2026 ad oggi (178 giorni),

per totali 242 giorni,

vengono imputati alla misura.

3. Il Canton Ticino è designato Cantone cui compete l'esecuzione della misura (art. 74 LOAP).

II.

1. È ordinata la confisca del coltello […] di colore rosa con lama di circa 8 cm di cui al reperto ID 43416 (art. 69 CP).

2. I restanti reperti (reperto ID 43414), come pure le registrazioni di videosorveglianza acquisite presso terzi, vengono mantenuti agli atti quali mezzi di prova.

III. Le spese procedurali sono poste a carico della Confederazione.

IV. La retribuzione del difensore d'ufficio avv. Walter Zandrini è fissata in CHF 13'500.- (IVA inclusa), da dedursi eventuali anticipi già versati, importo a carico della Confederazione.

Il Giudice unico notifica verbalmente la sentenza alle parti in seduta pubblica comunicandone i considerandi essenziali.

In nome della Corte penale
del Tribunale penale federale

Il Giudice unico

La Cancelliera

Intimazione del dispositivo a:

- Ministero pubblico della Confederazione, Procuratrice federale Valentina Lavagno (*brevi manu)*
- Avv. Walter Zandrini (*brevi manu)*

Comunicazione del dispositivo a *(raccomandata, anticipata per e-mail)*:

- Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi del Cantone Ticino
- Ufficio dell'assistenza riabilitativa

Dopo il passaggio in giudicato la sentenza sarà comunicata a:

- Ministero pubblico della Confederazione, Esecuzione delle sentenze
- Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi del Cantone Ticino
- Ufficio dell'assistenza riabilitativa

Informazione sui rimedi giuridici

Il Tribunale rinuncia a una motivazione scritta se motiva oralmente la sentenza e non pronuncia una pena detentiva superiore a due anni, un internamento secondo l'articolo 64 CP, un trattamento secondo l'articolo 59 CP oppure una privazione di libertà di oltre due anni conseguente alla revoca simultanea della sospensione condizionale di sanzioni (art. 82 cpv. 1 CPP). Il Tribunale notifica successivamente alle parti una sentenza motivata se una parte lo domanda **entro 10 giorni** dalla notificazione del dispositivo oppure se una parte interpone ricorso (art. 82 cpv. 2 CPP).

Appello alla Corte d'appello del Tribunale penale federale

L'appello può essere proposto contro le sentenze dei tribunali di primo grado che pongono fine, in tutto o in parte, al procedimento nonché contro le decisioni giudiziarie indipendenti successive e le decisioni di confisca indipendenti. L'appello va annunciato alla Corte penale del Tribunale penale federale **entro 10 giorni** dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente (art. 399 cpv. 1 in relazione con l'art. 398 cpv. 1 CPP; art. 38*a* LOAP).

La Corte d'appello può esaminare per estenso tutti i punti impugnati. Mediante l'appello si possono censurare: le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia, l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti, come pure l'inadeguatezza (art. 398 cpv. 2 e 3 CPP).

La parte che ha annunciato il ricorso in appello inoltra una dichiarazione scritta d'appello **entro 20 giorni** dalla notificazione della sentenza motivata alla Corte d'appello del Tribunale penale federale. Nella dichiarazione precisa se intende impugnare l'intera sentenza o soltanto sue parti, in che modo domanda sia modificata la sentenza di primo grado e le sue istanze probatorie. Se vengono impugnate soltanto parti della sentenza, deve essere precisato, in modo vincolante, su quali aspetti verte l'appello (art. 399 cpv. 3 e 4 CPP).

Rimedi giuridici del difensore d'ufficio

In materia di retribuzione, il difensore d'ufficio può interporre il rimedio giuridico ammesso contro la decisione finale (art. 135 cpv. 3 CPP).

Rispetto dei termini

Le istanze o memorie devono essere consegnate al più tardi l'ultimo giorno del termine presso l'autorità penale oppure, all'indirizzo di questa, presso la posta svizzera, una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera oppure, qualora provengano da persone in stato di carcerazione, alla direzione dello stabilimento (art. 91 cpv. 2 CPP).

Ai sensi dell'art. 82 cpv. 1, del CPP, si è rinunciato alla motivazione scritta della sentenza.

Brevi manu: 28 settembre 2026